

TAR Torino, Sezione II 13/06/1997 n. 331

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 30, quarto comma della Direttiva U.E. n. 37 del 1993, il quale introduce, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche, il divieto di esclusione automatica delle offerte ritenute anomale e favorisce la possibilità di superare il dubbio sull'anomalia mediante il ricorso al sistema del contraddittorio con la Ditta, offrendole la possibilità di dimostrare la serietà della propria offerta, rappresenta una disposizione che, per il suo contenuto estremamente chiaro e direttamente precettivo, non necessita della mediazione del legislatore nazionale (c.d. norma comunitaria self executing); pertanto, la detta disposizione prevale sull'art. 21, primo comma della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 7, primo comma della legge 2 giugno 1995 n. 216, che ha individuato, sia pure in via transitoria fino al 31 dicembre 1996, un meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale.